



Comune di Pontedera

Provincia di Pisa

**Ordinanza n° 18 del 17/04/2024**

**OGGETTO: COMUNE DI PONTEDERA. EVENTO INTERNAZIONALE VESPA WORLD DAYS A PONTEDERA NEI GIORNI 18-21 APRILE 2024. ADOZIONE MISURE DI SICUREZZA E DISPOSIZIONI CONTINGIBILI ED URGENTI EX ART. 54 TUEL**

**SINDACO**

**Premesso che** con deliberazione di Giunta Comunale n. **52 del 28/03/2024** ad oggetto "**VESPA WORLD DAYS 18 - 21 APRILE 2024 - APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE**" l'Amministrazione Comunale ha approvato la realizzazione della manifestazione denominata VESPA WORLD DAYS che si svolgerà a Pontedera dal 18 al 21 aprile p.v.;

**Vista** l'ordinanza dell'Unione Valdera – Settore "Area Polizia Locale" – Comando Territoriale di Pontedera n. 243 del 12/04/2024 con la quale il dirigente della Polizia Locale provvede alla disciplina in via transitoria della circolazione e della sosta nel territorio comunale in occasione dell'evento "**VESPA WORLD DAYS 2024**";

**Considerato che:**

- il concentramento di persone nei luoghi dell'evento presuppone un notevole abbandono di rifiuti a terra, in particolare quello relativo a contenitori di vetro, spesso frantumati, malgrado la disponibilità di bidoni e cestini collocati dall'Amministrazione Comunale;
- in eventi con tale tipologia di assembramento si possono manifestare possibili fenomeni di panico nella popolazione a prescindere dall'effettiva realizzazione di minacce terroristiche, quali scoppi, botti ed emissioni fumogene di origine non evidente o sconosciuta;
- le lesioni derivanti da fenomeni di panico possono essere di gran lunga aggravate dalla presenza a terra di contenitori di vetro, frantumanti e non;

**Considerata** pertanto la necessità di emettere un provvedimento anti-vetro durante lo svolgimento dei concerti di cui all'oggetto che si terranno nei giorni 19/20 aprile 2024;

**Preso atto:**

- di quanto disposto dalla normativa vigente in merito alla valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possono costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

- della necessità di inibire l'uso di materiali esplosivi o fumogeni che possa ingenerare fenomeni di panico negli spettatori nell'area interessata agli eventi e nelle zone limitrofe;

#### **Richiamati:**

- l'art. 50 del TUEL;
- l'art. 54 del TUEL (Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.), "*attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale*", al comma 4 prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti di carattere contingibile ed urgente nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana;
- l'art. 7 della Legge 241/90, in virtù della quale, per i provvedimenti caratterizzati da particolari ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;

**Dato atto che** il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato con nota prot.15800/2024 al Prefetto ai sensi dell'art. 54 (Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.);

#### **ORDINA**

- per i motivi indicati in premessa, **nelle aree della città interessate dall'evento Vespa World Days come specificate in allegato:**
- **per tutte le aree indicate:**
- **dalle ore 01:00 alle ore 6:00 del 20 e 21 aprile 2024 è vietata la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.**
- **è fissato per le ore 01:00 dei giorni 19/20/21/22 aprile 2024 il termine massimo di ogni attività di intrattenimento musicale**
- **per il Vespa Village per i giorni 18/19/20/21 aprile 2024:**
  - Il **divieto di somministrazione di bevande** in contenitori di vetro, salvo che il consumo nei sopra citati contenitori avvenga con servizio al tavolo per la quale fattispecie è fatto comunque obbligo al titolare dell'esercizio di assicurare la tempestiva rimozione dei contenitori in vetro una volta conclusa la consumazione da parte del cliente.
  - Il divieto di vendita/erogazione di bevande in contenitori di vetro mediante **distributori automatici;**
  - Il **divieto di introduzione e/o consumo** di bevande in contenitori di vetro salvo per la vendita o consegna gratuita di prodotti in contenitori di vetro che non potranno comunque essere consumati all'interno dell'area.
  - Il divieto di far uso di materiale esplosivo, utilizzare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi, fumogeni e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti, esplosivi o fumogene (ad eccezione dei fumogeni scenografici usati sui palchi da parte del soggetto organizzatore dell'evento).
- **Centro città e Villaggio Piaggio per i giorni 19 e 20 aprile 2024:**

- **dalle ore 18:00 del giorno venerdì 19 aprile 2024 fino alle ore 6:00 del giorno 20 aprile 2024 e dalle ore 18 del giorno sabato 20 aprile 2024 e fino alle ore 6:00 del giorno domenica 21 aprile 2024:**
  - Il **divieto di vendita**, anche per asporto, di bevande in contenitori di vetro.
  - Il **divieto di somministrazione di bevande** in contenitori di vetro, salvo che il consumo nei sopra citati contenitori avvenga con servizio al tavolo:
    - all'interno dei locali oppure
    - nelle strutture pertinenziali esterne regolarmente autorizzate;
      - Per la fattispecie di cui al punto 1.6b) è fatto comunque obbligo al titolare dell'esercizio di assicurare la tempestiva rimozione dei contenitori in vetro una volta conclusa la consumazione da parte del cliente.
  - Il divieto di vendita/erogazione di bevande in contenitori di vetro mediante **distributori automatici**;
  - Il **divieto di introduzione e/o consumo** di bevande in contenitori di vetro.
  - Il **divieto di far uso di materiale esplosivo**, utilizzare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi, fumogeni e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti, esplosivi o fumogene (ad eccezione dei fumogeni scenografici usati sui palchi da parte del soggetto organizzatore dell'evento).

#### **DISPONE**

- agli organi di controllo l'obbligo di un attento ed efficace controllo finalizzato ad impedire l'accesso ai venditori abusivi soprattutto di alcolici e superalcolici;

#### **DISPONE altresì CHE**

- L'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta sin d'ora fissata in € 100,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento, unitamente alla sanzione accessoria del sequestro amministrativo delle cose che possono formare oggetto di confisca ai sensi dell'art. 13 L. 689/1981;
- la presente ordinanza sia affissa all'Albo pretorio informatico per tutta la durata di validità della medesima;
- la presente ordinanza sia trasmessa:
  - al Comando della Polizia Territoriale del Comune di Pontedera
  - allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Valdera
  - al Prefetto di Pisa;
  - al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pontedera
  - alla Compagnia Carabinieri – Stazione di Pontedera
  - alla Guardia di Finanza Comando Compagnia Pontedera

#### **RENDE NOTO CHE:**

- Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato rivolgendosi Polizia Locale Unione Valdera, Comando territoriale di Pontedera, via Fratelli Bandiera n. 21, Telefono 0587 299252;

- Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 è il Dirigente dell'Area Polizia Locale dell'Unione Valdera e Comandante del Corpo Unico di Polizia Locale Dott. Francesco Frutti;
- Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Sindaco  
Matteo Franconi / ArubaPEC S.p.A.

Allegato: ambito di applicazione disposizioni dell'ordinanza

